



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PARRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Semplificazioni in materia di affissioni per la propaganda elettorale

ONOREVOLI SENATORI. – Lo svolgimento delle campagne elettorali è stato interessato, negli ultimi anni, da profonde mutazioni, spostandosi progressivamente dalle strade e dalle piazze ai mezzi di informazione e ai *social media*. Sicuramente le affissioni tradizionali hanno assunto un carattere residuale.

Senza l'ambizione di indagare le cause di questa evoluzione, che sono molteplici, ne riscontriamo facilmente gli effetti: le città e i paesi, alla vigilia di ogni consultazione, sono tuttora punteggiate di pannelli per affissioni che, tuttavia, sono sempre meno utilizzati dalle liste e dai candidati, fino a ritrovarsi ormai, e spesso in prevalenza, desolatamente vuoti. Gli spazi allestiti per le elezioni politiche del 2022 lo hanno ben testimoniato.

La materia è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, che, nonostante gli aggiornamenti successivi, è riflesso di un mondo e di un modo di fare campagna elettorale ormai appartenenti al passato. In particolare, l'obbligo, in capo ai comuni, di allestire « appositi spazi », « a mezzo di distinti tabelloni o riquadri », rappresenta un onere, in termini economici e organizzativi, che perde la sua ragion d'essere nel momento in cui tali spazi non vengono poi

concretamente utilizzati. Senza considerare, inoltre, i connessi profili di decoro.

Il presente disegno di legge si propone perciò di apportare alcune puntuali modifiche alla vigente legge di disciplina della propaganda elettorale che, pur senza deregolamentare del tutto la materia, lasci tuttavia ai comuni una ragionevole autonomia di gestione nell'individuare gli spazi per le affissioni. Restano infatti ferme le necessità di salvaguardare la parità di trattamento tra competitori e di prevenire le « affissioni selvagge ».

La proposta si compone di un unico articolo, che interviene sui primi tre articoli della legge n. 212 del 1956: all'articolo 1 si sopprime il riferimento agli « appositi » spazi; l'articolo 2 è interamente sostituito allo scopo di mantenere l'obbligo di individuazione di spazi per la campagna elettorale, rendendo tuttavia facoltativo l'allestimento di distinti tabelloni o riquadri: si sopprimono di conseguenza la minuziosa elencazione del numero di spazi da predisporre e altre disposizioni ridondanti; infine, la modifica all'articolo 3 è resa necessaria dall'introduzione della possibilità di utilizzare a fini elettorali gli spazi, dalle dimensioni variabili, destinati alle affissioni ordinarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, le parole: « esclusivamente negli appositi spazi » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente negli spazi »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - *1.* In ogni comune la giunta comunale, tra il trentatreesimo e il trentesimo giorno precedente quello fissato per le elezioni stabilisce in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare, anche a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.

2. In caso di coincidenza di elezioni, la giunta comunale provvede a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste al comma 1.

3. Nel caso in cui la giunta comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il prefetto nomina un suo commissario »;

c) all'articolo 3:

1) il secondo comma è abrogato;

2) al terzo comma, le parole: « su di una sola linea orizzontale » sono sostituite dalle seguenti: « laddove possibile, su di una sola linea orizzontale ».